



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LOZZOLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL ___/___/___

INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 Norme di riferimento e principi generali.....	4
Art. 2- Definizioni.....	5
Art. 3 Ambito di applicazione del documento.....	6
Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	7
Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto.....	9
Art. 6 Informativa.....	9
Art. 7 Sistemi integrati di videosorveglianza.....	10
Art. 8 Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati.....	11
Art. 9 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati.....	11
Art. 10 Autorizzati al Trattamento.....	13
Art. 12 Sicurezza dei dati.....	15
Art. 13 Accesso ai dati.....	16
Art. 14 Diritti dell'interessato.....	16
Art. 15 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale..	18
Art. 16 Provvedimenti attuativi.....	18
Art. 17 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	18
Art. 18 Pubblicità del Regolamento.	18
Art. 19 Entrata in vigore.	18
Art. 20 Norme di rinvio.....	18
Allegato 1.....	19
Allegato 2.....	21
Allegato 3.....	23
Allegato 4.....	24

Premessa

Il presente Regolamento, completo dei suoi 4 allegati, disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sul territorio per il controllo urbano del Comune di Lozzolo.

Con tale Regolamento viene garantito il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei cittadini, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione degli stessi. Vengono parimente garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 1 Norme di riferimento e principi generali.

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Lozzolo.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e normativa nazionale di attuazione;
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" e normativa nazionale di attuazione;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori".

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGPD e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti.

In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali

non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere

attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il D.M. Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

Art. 2- Definizioni.

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, e s.m.i., nonché al Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs 51/2018, al D.Lgs 101/2018 3. Ai fini del presente documento si intende per:

- per **«dato personale»**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per **«trattamento»**, qualsiasi operazione o insieme di attività, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per **«banca dati»**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;

- per **«profilazione»**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- per **«pseudonimizzazione»**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di

informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**designato al trattamento**», la persona fisica che agisce sotto la responsabilità e nell'ambito organizzativo individuato dal titolare e al quale sono attribuiti specifici compiti e specifiche funzioni connesse al trattamento di dati personali, come disposto dall'art. 2 quaterdecies par. 1 D.Lgs. n. 101/2018, quindi principalmente le funzioni dirigenziali;
- per «**addetto/autorizzato al trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e che agisca sotto l'autorità del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento, come disposto dall'art. 2 quaterdecies par. 2 D.Lgs. n. 101/2018, quindi principalmente le funzioni operative singolarmente individuate dal soggetto designato;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- per «**fototrappola**», telecamera mobile installata per monitorare il rispetto delle disposizioni oggetto del presente regolamento
- per «**dash cam**» o **body cam**, contrazione di dashboard camera (telecamera da cruscotto), si intende un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza o sullo specchietto retrovisore dei veicoli utilizzate al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto ovvero durante il periodo di sosta.
- per «**Garante**», il garante per la protezione dei dati personali;

Art. 3 Ambito di applicazione del documento.

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati ottenuti mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Lozzolo nei siti indicati nell'allegato n.1 al presente Regolamento, denominato scheda descrittiva "Elenco siti in forma riassuntiva".

Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza .

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.
- D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15 Regolamento a norma art. 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- Legge 18 aprile 2017 n. 48 disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- Norme di legge in materia, che dovessero essere promulgate successivamente all'adozione del presente regolamento.

2. Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Lozzolo, è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) al monitoraggio del traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- k) supporto al COC, qualora la posizione delle telecamere sia utile nelle fasi di gestione dell'emergenza che ha determinato l'istituzione o l'insediamento del COC stesso.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

7. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

8. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

“Sicurezza Urbana”

Alla luce di recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza, che hanno attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e la competenza all'adozione di atti che sono loro attribuiti in materia di sicurezza urbana, l'Ente concorre ad assicurare la cooperazione della Polizia Municipale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno.

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al Sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai Comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.

Resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei

reati, trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs 51/2018 che attua la Direttiva UE 2016/680.

“Deposito dei rifiuti”

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nell'impossibilità del ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

“Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada”

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Presso il Comune sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione.

2. Il dettaglio del sistema è descritto in allegato. La scelta e la posizione delle telecamere è stata fatta di concerto fra l'Amministrazione Comunale.

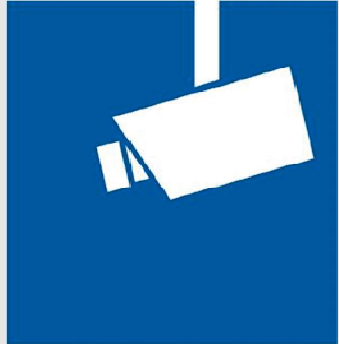
Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

3. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 6 Informativa.

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

2. A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al già richiamato Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali (EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020:

	LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA
	CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):
	
	FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile: • presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.) • sul sito Internet (URL).. • altro	È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A

3. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Lozzolo, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico”.

4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 7 Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati. In tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di polizia.

2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un unico gestito da un soggetto terzo.

3. Tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia.

4. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati.

A tal fine si può utilizzare il modello semplificato di informativa indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia – individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice Privacy.

Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Art. 8 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 9 Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati.

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lozzolo, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

3. Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione.

6. In particolare:

- il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti gli Autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD; detti autorizzati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati

secondo quanto definito al precedente art. 6;

- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

- il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 7 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto autorizzato;
- il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- il Responsabile del trattamento assicura che gli autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è

consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;

- il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed

ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato con riferimento ai trattamenti

realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;

- il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

6. Il Responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

7. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD.

Art. 10 Autorizzati al Trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun autorizzato.

3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

4. Gli Autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli autorizzati devono:

- Per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

- Conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

- Mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello

svolgimento delle funzioni istituzionali;

- Custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- Evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;

- Mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione

dell'esercizio delle proprie mansioni;

Conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;

-Fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali autorizzati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

5. Gli Autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

6. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 11 Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

6. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

7. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

8. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

9. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un

periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 12 Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

2. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

3. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini.

Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e autorizzati al trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;

- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;

- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;

- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche.

Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;

- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di

videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

4. Come già indicato al precedente art. 8, il titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il Responsabile del trattamento dei dati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 9, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

5. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 13 Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli autorizzati al trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale autorizzato al trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 13.

L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

3. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 14 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati

personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel funzionario designato;

I suddetti diritti potranno essere esercitati, oltre che presso il titolare del trattamento e presso il funzionario designato, anche contattando il DPO dell'Ente, come previsto dall'art. 38 par. 4 del Regolamento UE 2016/679, all'indirizzo indicato al seguente link <https://www.comune.lozzolo.vc.it/it-it/privacy>

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

3. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

4. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle previsioni che saranno contenute nel Decreto Legislativo di prossima emanazione recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 13, L. 163/2017.

Art. 16 Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l’assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento.

Art. 17 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 82, RGPD.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Art. 18 Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all’albo pretorio on line e pubblicata in Amministrazione trasparente < sezione Atti Generali < sottosezione Regolamenti

Art. 19 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Art. 20 Norme di rinvio.

1. Il presente regolamento si aggiorna senza necessita di espressa modifica qualora dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale .

DETTAGLIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA

Nell'allegato sono riportate le caratteristiche tecniche dell'impianto comunale installato in stanza chiusa a chiave adibita allo scopo.

Il sistema è installato al piano secondo dell'edificio comunale di Lozzolo con server principale.

I dati sono accessibili dal titolare dei dati personali, dal Titolare del Trattamento (Sindaco pro tempore del Comune di Lozzolo, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale (Responsabile del trattamento), dall'Agente di polizia locale delegato, dall'amministratore di sistema e dagli incaricati del trattamento, individuati dal Titolare del trattamento, i quali hanno le chiavi software di accesso del sistema.

- Sistema di telecamere di videosorveglianza sul territorio di Lozzolo con finalità di sicurezza urbana e tutela del territorio.
- Le telecamere IP posizionate nel territorio sono n. 13, collocate in 7 postazioni e collegate tramite dorsali Wireless, trasmettono direttamente in Comune, attraverso un'infrastruttura studiata per mappare il più possibile il territorio.

DISLOCAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI LOZZOLO

Aree	Descrizione dell'area e dell'impianto
Postazione 1	SP142/SP 69 via Roma: installazione sistema di Lettura targhe doppia corsia + lettura contestuale. Antenna di rimando su ponte radio
Postazione 2	SP 69 vista su Via Baraggia/Via Leopardi: N.2 TLC videosorveglianza contestuale. Antenna di rimando su ponte radio
Postazione 3	SP 142/Via Foscolo: N.2 TLC videosorveglianza contestuale. Antenna di rimando su ponte radio
Postazione 4	Via Novelle di sotto/Via Roma-vista parco: N.2 TLC videosorveglianza contestuale. Antenna di rimando su ponte radio
Postazione 5	Via Virauda/Municipio: N.2 TLC videosorveglianza contestuale. Antenna di rimando su ponte radio
Postazione 6	SP 69/Cimitero: installazione N.2 TLC videosorveglianza contestuale. Antenna di rimando su ponte radio
Postazione 7	Via Piantale/Via delle Vigne: installazione N.2 TLC videosorveglianza contestuale. Antenna di rimando su ponte radio

DISLOCAZIONE TELECAMERE DI LETTURA TARGHE

SP142/SP 69 via Roma

DESCRIZIONE DELL'AREA E DELL'IMPIANTO

SP142/SP 69 via Roma: installazione sistema di Lettura targhe doppia corsia + lettura contestuale. Antenna di rimando su ponte radio

Procedura per l'accesso alle immagini da parte di terzi e diritti degli interessati

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza (il fac- simile viene riportato in Allegato 3) al funzionario designato, indicato nell'informativa. Nell'istanza dovrà essere indicato a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento e la stessa dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune interessato.
2. Nell' esercizio del diritto di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - il luogo ed i luoghi di possibile ripresa;
 - la presenza di altre persone, una descrizione dell'attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso che tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il funzionario designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Fermo quanto previsto dal successivo comma 13 nell'ambito della tutela amministrativa, il richiedente potrà sporgere reclamo all'Amministrazione presentando apposita istanza (fac- simile viene riportato in Allegato 3) indirizzata al funzionario designato, indicando i motivi del reclamo.
8. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha infatti diritto:
 - di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali; di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679.
9. I suddetti diritti potranno essere esercitati, oltre che presso il titolare del trattamento e presso il funzionario designato, anche contattando il DPO dell'Ente, come previsto dall'art. 38 par. 4 del Regolamento UE 2016/679, all'indirizzo: <https://www.comune.lozzolo.vc.it/it-it/privacy>
10. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Inoltre, nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
11. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati

identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679.

12. L'interessato ha diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante anche in ragione di quanto disposto dagli artt. 77 e ss, del Regolamento UE 2016/679 e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il funzionario designato, così come individuato dal Regolamento.

13. Quanto al diritto di accesso esso è consentito ai soggetti legittimati ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Allegato 3 -Fac simile richiesta accesso

Il/La sottoscritto/a _____
identificato tramite _____ ai sensi della vigente normativa in
materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero
aver registrato dati personali a se stesso afferenti.

Per permette di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa _____

2. Data di possibile ripresa _____

3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30
minuti) _____

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

5. Accessori indossati (borse, ombrelli, animali al guinzaglio ed ogni altra informazione
utile _____ all'identificazione _____ del
soggetto) _____

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso e descrizione sommaria) _____

7. Attività svolta durante la ripresa _____

Il/La sottoscritto/a fornisce il seguente recapito e/o contatto telefonico per eventuali contatti
ed ulteriori approfondimenti risultassero necessari:

Luogo e data In fede (firma) _____

PARTE DA CONSEGNARE AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

In data _____ alle ore _____ Il/La Sig./Sig.ra _____ ha
avanzato

richiesta di accesso al sistema di videosorveglianza ai sensi della vigente normativa in materia
di privacy.

Firma del ricevente la richiesta

Allegato 4 Fac-simile reclamo

Al Funzionario designato al trattamento dei dati Comune di _____

Il/La sottoscritto/a _____ che aveva presentato in data _____ una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato i miei dati personali, presenta reclamo per i seguenti motivi:

Il/La sottoscritto/a fornisce il seguente recapito e/o contatto telefonico per eventuali contatti ed ulteriori approfondimenti risultassero necessari:

Luogo e data

In fede (firma)
